



Comune di MONTEFALCO
(Provincia di Perugia)

REGOLAMENTO

IUC

IMPOSTA UNICA COMUNALE

“Componente TARI”

Approvato con atto C.C. n. 27 del 09.09.2014

(in vigore dall' 01.01.2014)

REGOLAMENTO IUC

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina, a decorrere **dal 1° gennaio 2014**, l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (**IUC**) nel Comune di Montefalco in attuazione dell'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.

Art. 2

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. La IUC è composta da:
 - a. l'**Imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze.
 - b. e da una componente riferita ai servizi, che si articola:
 - nel **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune
 - e nella **Tassa sui rifiuti (TARI)**, a carico dell'utilizzatore destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

Art. 3

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. Entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale determina: a) le aliquote e detrazioni IMU; b) le aliquote e detrazioni della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati. c) le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

Art. 4

DICHIARAZIONI

1 I soggetti passivi della IUC presentano le dichiarazioni relative alle singole componenti tributarie entro il termine del **30 giugno dell'anno successivo** alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2 La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione

delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3 Ai fini della dichiarazione relativa alla componente tributaria IMU continuano ad applicarsi le disposizioni ed il modello ministeriale di cui al Decreto del 30 ottobre 2012 -Min. Economia e Finanze.

4 Rispetto alla componente tributaria TASI, è fatto obbligo in capo ai soggetti passivi di presentare la dichiarazione relativa alla tassa, su modello messo a disposizione dal Comune, **esclusivamente** nei casi in cui l'immobile sia occupato o detenuto da un soggetto diverso dal titolare di diritto reale sullo stesso. In tutti gli altri casi, le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

5 Per la dichiarazione relativa alla componente tributaria TARI si rimanda a quanto espressamente previsto dallo specifico Regolamento. In sede di prima applicazione della TARI, in assenza di variazioni, resta valido quanto già dichiarato o accertato ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Art. 5

MODALITA' DI VERSAMENTO

1 Il versamento della IUC è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto "modello F24") nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

Art. 6

SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Le scadenze dei pagamenti dell'**IMU** sono quelle fissate per legge: **16 giugno** per l'acconto e **16 dicembre** per il saldo .

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della TASI e della TARI è stabilito come previsto da disposizioni comunali nel rispetto di norme statali.

Art. 7

COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE

- 1 Il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati.
- 2 Per la TARI la liquidazione del tributo avviene d'ufficio ad opera del Comune sulla base degli elementi dichiarati o accertati.

Art. 8

RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

Art. 9

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

- 1 Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 2 Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato.

Art. 10

ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI

- 1 In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 2 In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
- 3 In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
- 4 In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- 5 In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all'invio di eventuale questionario di accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500;
- 6 Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
- 7 Sulle somme dovute a titolo di IUC si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
- 8 Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 11

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- 1 Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del

pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

- 2 Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3 Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso. Nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione.

Art. 12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della IUC sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 13

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01-01-2014.

REGOLAMENTO TARI (Tassa sui rifiuti)

Art. 38

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446 del 15.12.1997, istituisce e disciplina la componente TARI (Tassa sui rifiuti) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell' Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall' art. 1, commi dal 641 al 668 della legge n. 147/2013 e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell' art. 1 della legge n. 147/2013 e s.m.i., al DPR 27/04/1999, n. 158 e s.m.i, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentare vigenti in materia.

Art. 39

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;

- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 40

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nel Prospetto A (riportato in coda al presente regolamento) provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 41

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione
3. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, svolta in regime di privativa, che si estende su tutto il territorio comunale nei modi previsti dal contratto di servizio tra il Comune e soggetto gestore ed il cui costo sarà interamente coperto dal gettito del tributo, comprende anche la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza e giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, ivi compreso lo spazzamento ed il lavaggio delle citate aree.
4. Il mancato svolgimento del servizio, nonché l'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti, per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, comporta il pagamento della TARI nella misura massima del 20% della tariffa. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria e debitamente comunicata al soggetto gestore, di pregiudizio ed in ipotesi di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto delle normative vigenti, avendo diritto alla restituzione della Tari relativa al periodo di interruzione del servizio stesso.

Art. 42

Presupposto del tributo e soggetti passivi tenuti al pagamento.

1. La Tari è dovuta per intero da chiunque occupi, detenga oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. L'obbligazione per il pagamento del Tributo e per la relativa denuncia sussiste con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e/o i conviventi e, comunque, tra coloro che utilizzano in comune i locali e le aree stesse. Per nucleo familiare si intende l'insieme di tutti coloro che sono di fatto residenti e/o coabitanti nella stessa abitazione anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La Tari è altresì dovuta da chiunque occupi oppure detenga temporaneamente locali e/o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio.
4. Per le parti comuni del condominio il Tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono le parti comuni in via esclusiva o comunque dai detentori degli alloggi in condominio. Sono escluse dall'applicazione del Tributo le aree rientranti nell'art.1117 del Codice Civile a condizione che non siano utilizzate in via esclusiva.
5. Nel caso di locali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento del Tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, ferma restando nei confronti di questi ultimi la responsabilità solidale, nei casi di inadempienza del soggetto che gestisce i servizi comuni, rispetto a tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.
6. Per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento del Tributo dovuto, per i locali ed aree scoperte di uso comune, fermo restando che per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, questi ultimi rimangono responsabili dei relativi obblighi e del versamento del Tributo dovuto.
7. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati anche con mobilio, nonché per le aree scoperte e per quelle coperte da tettoie e simili, locate a terzi per periodi non superiori ad un anno, il Tributo è dovuto per l'intero anno dal proprietario del locale stesso.
8. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza il Tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato.
9. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residences, affittacamere, bed & breakfast, case vacanza, kinder heimer ecc...) il Tributo per l'utenza non domestica è dovuta da chi gestisce l'attività.
10. Per le abitazioni tenute a disposizione, ammobiliate e/o allacciate ad uno solo dei servizi di rete il Tributo è dovuto da colui che tiene a disposizione l'abitazione ed è applicata sulla base del numero degli occupanti come determinato dal successivo art. 49.
11. L'occupazione o la detenzione dei locali si presume con la semplice presenza di mobilio, attrezzature e/o impianti e/o con l'allacciamento anche ad un solo servizio di rete, al contrario la condizione di inutilizzabilità dell' immobile deve essere certificata da tecnico abilitato come specificato al successivo art. 53.

12. Per quanto riguarda l'utenza domestica locata si presume che l'occupazione o conduzione decorra dalla data del contratto di locazione, ovvero se di fatto antecedente, dalla data di richiesta di residenza anagrafica, dalla data di qualsiasi altro atto che faccia presumere l'inizio dell'utilizzazione.
13. Per quanto riguarda l'utenza non domestica si presume che l'utilizzo dei locali sia avvenuto dalla data di concessione o autorizzazione, ovvero se antecedente dalla data di stipula del contratto di locazione o da quelle di presentazione della denuncia di inizio attività o da quanto risulta dichiarato alla Camera di Commercio o da qualsiasi altro documento che comprovi la disponibilità delle aree e dei locali in questione.
14. Sono da considerarsi tassabili le superfici utili di:
- a. Tutti i vani esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quelle parti ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.
 - a. 1. Per le civili abitazioni sono da considerarsi superfici utili tutti i vani interni sia principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (ingressi, scale, corridoi, dispense, bagni, cantine ecc...), (depositi, locali per rimesse attrezzi e per ricovero macchine e prodotti agricoli ecc..., ad esclusione dei fienili), (soffitte, ripostigli ecc... con un' altezza minima di mt. 1,50) come pure quelle alle dipendenze anche se interrate o separate dal fabbricato principale (autorimesse, garage, legnaie, magazzini, etc...).
 - a. 2. Per usi diversi dalle abitazioni sono considerate tassabili tutte le superfici di locali e vani principali ed accessori (depositi, locali per rimesse attrezzi e per ricovero macchine e prodotti agricoli ecc..., ad esclusione dei fienili).
 - b. Tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - c. Tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi medici, ambulatoriali, specialistici, di analisi e diagnostica, per le superfici che non producono rifiuti speciali;
 - d. Tutti i vani principali ed accessori, adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, attività agrituristiche e locali destinati alle attività ricettive in genere (case vacanze, case e appartamenti vacanze, case per ferie, country house, affittacamere, Bed & breakfast, ostelli per la gioventù, Kinder heimer ecc...), caserme, campeggi, osterie, pizzerie, bar, caffè, pub, birrerie, enoteche, pasticcerie ecc..., nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
 - e. Tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo, o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
 - f. Tutti i vani gestiti da privati, da Enti e istituzioni pubbliche (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione e scolastici di ogni ordine e grado, scuole di formazione ed istituti delle collettività in genere;
 - g. Tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto utilizzante alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici, dalle associazioni a carattere culturale, politico, sportivo, ricreativo e sociali anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;

h. Tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, agricole (comprese le serre fisse al suolo), frantoi, cantine vinicole, stalle con superfici destinate all'allevamento intensivo di animali, bestiame in genere, di polli ed altri volatili.

Per le stalle e le superfici destinate all'allevamento intensivo di animali, bestiame in genere, di polli ed altri volatili il relativo criterio di intensività sarà stabilito di anno in anno in sede di determinazione del Tributo;

i. Tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi escluse le superfici destinate limitatamente all'esercizio effettivo dello sport;

j. Tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, delle strutture sanitarie, case di cura, ricoveri ed ospizi, compresi locali adibiti ad uffici e sedi amministrative, per le superfici tassabili computate in base alla loro destinazione d'uso e alle caratteristiche merceologiche di quei rifiuti, o frazioni di essi, solidi urbani e/o assimilati agli urbani;

15. Si considerano aree tassabili:

a. Tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

b. Tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, esclusa quella adibita a viabilità costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

c. Qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

d. Le superfici relative alle aree scoperte adibite a verde e quelle accessorie e pertinenziali di civili abitazioni e di altri locali, non adibite ad uso proprio, sono escluse dalla tassazione; sono invece tassate in misura intera, le aree scoperte operative e quelle accessorie o pertinenziali di altre aree soggette ad imposizione tributaria.

Art 43

Modalità per l'applicazione del Tributo

1 Il Tributo è corrisposto in base alle tariffe di riferimento, commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale ed è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale perdura l'occupazione o la detenzione o la conduzione dei locali o aree, di cui all'art. 44.

2 L'applicazione del Tributo decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio la conduzione, l'occupazione e/o la detenzione.

3 La cessazione della conduzione, dell'occupazione o detenzione, dà diritto all'abbuono o rimborso del Tari, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art. 55. Negli altri casi l'abbuono o il rimborso decorreranno dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia di cessazione.

- 4 In caso di omessa denuncia di cessazione, nel termine di cui al successivo art. 55, la Tari non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree, ovvero nel caso che la Tari sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o a seguito di provvedimento di recupero d'ufficio.
- 5 La variazione nel corso dell'anno di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione della Tari, escluso i presupposti per l'attribuzione delle esenzioni o agevolazioni di cui al successivo art. 54, comporta il recupero, l'abbuono o il rimborso della differenza della Tari, dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art. 55. Negli altri casi l'abbuono o il rimborso decorreranno dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia di variazione.

Art. 44

Determinazione del Tributo

- 1 Il Tributo sarà stabilito, sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, di quanto stabilito nel presente regolamento, e del Piano economico finanziario, per ogni singola categoria d'utenza, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro i termini di approvazione, fissati per legge, del Bilancio di Previsione ed avrà validità annuale. Il Tributo si compone di una parte fissa determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio e di una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti, al servizio fornito e alla entità dei costi di gestione.
- 2 L'Ente Locale, in sede di deliberazione del tributo, provvede a determinare i coefficienti e gli indici KA, KB, KC e KD di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999.

Art. 45

Articolazione del Tributo

1. Il Tributo è articolato per fasce di "utenze domestiche" e "utenze non domestiche".
2. I costi da coprire in applicazione del Tributo sono ripartiti dal Comune tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, assicurando agevolazioni per le utenze domestiche.

Art. 46

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Ai fini dell'applicazione del Tributo i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie previste dal DPR 158/99. In considerazione della nuova applicazione della Tari riguardo i criteri adottati in sede di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche, per una maggiore rappresentazione della realtà territoriale e per una maggiore omogeneità in ordine alla produzione dei rifiuti, l'Ente può individuare delle sottocategorie rispetto a quelle previste dal D.P.R. 158/99 o può provvedere ad accorpate talune categorie in una unica. Le categorie sono elencate nello specifico Prospetto B riportato in coda al presente Regolamento.

2. Le utenze risultano classificate sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, nell'atto di autorizzazione o di inizio attività. Il Comune non è tenuto a comunicare l'avvenuta variazione di categoria dovuta a modifiche di legge, regolamentari o per effetto di quanto previsto dal presente articolo.
3. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal DPR 158/99, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. Tutte le superfici che compongono un immobile sono tassate con un'unica misura tributaria in base all'attività economica svolta dal soggetto. Nel caso in cui siano utilizzati immobili ubicati ad indirizzi diversi o con diversi accessi rispetto al principale e con diversa destinazione d'uso, su richiesta dell'interessato potrà essere applicato il Tributo corrispondente al tipo di utilizzazione.

Art. 47

Determinazione della superficie per il calcolo del Tributo delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche la superficie dei locali è misurata sulla base della superficie di calpestio e a filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
2. Relativamente ai locali delle utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate per intero le superfici indicate al precedente art. 42, comma 14, lett a).
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulti rispettivamente pari o inferiore ovvero superiore a mq. 0,50.
4. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 48

Determinazione della superficie per il calcolo del Tributo delle utenze non domestiche

1. La superficie di riferimento per il calcolo del Tributo delle utenze non domestiche è misurata come segue:
 - a. per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali;
 - b. per le aree scoperte operative utilizzate ai fini dell'attività, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono.
 - c. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

- d. planimetrie quotate indicanti l'intera superficie occupata e la superficie per la quale si richiede la riduzione;
 - e. documentazione contrattuale indicante quantità e qualità dei rifiuti smaltiti a mezzo di ditta autorizzata dall'organo competente;
 - f. documentazione commerciale (fatture, bolle, etc.) comprovante l'avvenuto smaltimento.
5. Le utenze non domestiche che svolgano attività commerciali possono usufruire della riduzione percentuale stabilita nella tabella di cui al comma precedente, limitatamente alla parte variabile, commisurata alla superficie, purché dimostrino mediante adeguata documentazione, di avviare al recupero presso la Stazione Ecologica per minimo n. 24 consegne annuali, a prescindere dalla quantità e volume consegnati, il materiale così elencato: carta e cartone; lattine in alluminio; prodotti in plastica come polietilene (film derivante da imballaggi), polistirolo (imballaggi), bottiglie e contenitori in PET o PVC; prodotti in prolipopolene (es. cassette ortofrutta); vetro (in lastra, damigiane, bottiglie ecc.); legno (cassette, pallet, ecc.); materiale organico vegetale da attività di ortofrutta e fiori. La riduzione prevista al presente comma non è cumulabile con altre previste dal presente regolamento.
6. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui si svolgono anche attività economiche e/o professionali, la tassa è commisurata alle diverse superfici adibite a civile abitazione e/o attività economiche e/o professionali, con riferimento alle specifiche categorie di appartenenza. Per la determinazione della superficie di riferimento si applicano le norme di cui agli articoli 47 e 48.

Art. 49

Determinazione del numero degli occupanti.

- 1 Per il calcolo del Tributo di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:
 - a. per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici alla data del 1^a gennaio di ogni anno. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo;
 - b. per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune, non utilizzate per la residenza anagrafica, ma tenute a disposizione, il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a n. 3 (tre) componenti, mentre per la casa parrocchiale tenuta a disposizione da ministri di culto, residenti nel Comune, il numero degli occupanti è pari ad 1 (uno).
 - c. per le utenze intestate a soggetti non residenti nel Comune, per le utenze di cui all'art. 42, nonché per le utenze intestate a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a n. 3 (tre) componenti.
- 2 Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettera a), sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo o che risultino assenti per un periodo superiore all'anno. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione al Comune con decorrenza dal giorno successivo rispetto alla data di presentazione della richiesta stessa. Qualora il nucleo familiare è composto da un solo componente l'esclusione dal computo del numero degli occupanti comporta, limitatamente al solo caso disciplinato da questo comma 2, la non applicazione sia della quota fissa che della quota variabile del Tributo.
- 3 Per le utenze domestiche, intestate a soggetti non residenti nel Comune, costituite unicamente da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, il numero degli occupanti è pari a 3 (tre).

- 4 La variazione del numero dei componenti ha effetto dal 1^a gennaio dell' anno successivo perchè la tariffazione dell' anno in oggetto avviene sulla base della situazione anagrafica al 1^a gennaio dell' anno di competenza.

Art. 50

Scuole statali.

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 51

Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base alla tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti da disposizioni e regolamenti comunali o come disposto con provvedimento del Responsabile del Tributo, anche negli atti di accertamento e liquidazione del Tributo.
5. Gli Uffici comunali che rilasciano titolo all'utilizzazione di locali od aree pubbliche, di uso pubblico, od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, hanno l'obbligo di darne opportuna comunicazione all'Ufficio comunale preposto che provvederà, sulla base della comunicazione, all'emissione dell'apposito avviso di pagamento ed al relativo incasso.
6. In caso di uso di fatto, il Tributo che non risulti versato all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperato unitamente agli interessi moratori ed alle penalità eventualmente dovute.
7. Per l'eventuale recupero del Tributo, e per l'applicazione delle penalità, si fa riferimento alle norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 52

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 53

Esclusioni e limitazioni dal pagamento del Tributo

1. Sono esclusi dall'applicazione della Tari i locali o le aree dove vengono esercitate le attività istituzionali come le sedi, gli uffici e i servizi gestiti direttamente dal Comune.
2. Sono esclusi dall'applicazione del Tributo i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato. Sono invece soggetti a Tributo i locali annessi destinati ad usi diversi da quello del culto.
3. Sono esclusi dall'applicazione del Tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche a titolo di esempio:
 - a. impianti tecnologici quali centrali o cabine elettriche, centrali termiche e condizionamento o simili, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b. le unità immobiliari (sia abitative domestiche che non) qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: completamente prive di mobili, arredi ed attrezzature per l'intera superficie dell'immobile, chiuse ed inutilizzabili; l'inutilizzabilità deve essere certificata da parte di tecnico abilitato e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra; in mancanza dell'idonea certificazione, giudicata tale dagli uffici competenti dell'Ente, l'immobile, in deroga alle previsioni del presente articolo, è tassato al 50% rispetto a quanto dovuto annualmente per il suo ammontare complessivo, non sono previste riduzioni e limitazioni per calcolo parziale delle superfici anche se su parte delle superfici ricorrono le condizioni del primo periodo del presente punto; la tassazione al 50% dell'immobile si giustifica con la contribuzione, anche limitata, alla copertura dei costi generali del servizio di igiene urbana (es. spazzamento vie e piazze, costi amministrativi ecc...).
 - c. immobili inagibili, tale circostanza deve essere confermata da idonea documentazione tecnica anche in possesso dell'ufficio, e limitatamente al periodo durante il quale ne sussistano le condizioni.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione del Tributo:
 - a. le aree scoperte pertinenziali ed accessorie ad eccezione dei posti auto ad uso esclusivo di utenze domestiche;
 - b. le aree scoperte pertinenziali od accessorie ad eccezione di aree operative di utenze non domestiche;
 - c. le aree comuni del condominio di cui all'art. 42, comma 4;
5. Sono esclusi dal Tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri.
6. La sussistenza dei presupposti di cui al presente articolo deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Art. 54

Agevolazioni del Tributo ed incentivi.

- 1 Sono previsti i casi di riduzione, limitatamente alla parte variabile del Tributo, e gli incentivi come da seguente tabella.

Tipologia	Descrizione	Percentuale riduzione / importi di incentivo
A	RIDUZIONE: Abitazioni di utente cittadino italiano iscritto all' AIRE.	33%
B	RIDUZIONI: 1) Abitazioni occupate da nuclei familiari che versino in condizione di disagio economico con reddito complessivo <u>ISEE, riferito alla situazione di povertà, la cui soglia</u> è stabilita annualmente dal Comune in sede di determinazione delle tariffe. 2) Abitazioni occupate da nucleo familiare composto da due o più anziani (di età superiore a 65 anni) con pensione minima anche con redditi agrari ovvero nuclei familiari con disabile e reddito complessivo diviso il numero dei componenti equivalente a pensione minima a condizione che non siano proprietari di fabbricati diversi da quello per cui chiedono la riduzione e che la casa di abitazione non sia classificata catastalmente A1 – A7 – A8. Il contribuente è tenuto annualmente a produrre idonea documentazione attestante la situazione reddituale.	33%
C	INCENTIVO: Conferimenti alla Stazione Ecologica. Ai cittadini che conferiscono rifiuti in forma separata alla Stazione Ecologica viene riconosciuta una riduzione del Tributo in proporzione al quantitativo consegnato. Per la disciplina in oggetto si fa riferimento allo specifico vigente regolamento comunale della Stazione Ecologica	In proporzione al quantitativo conferito, fino al 20% della tassa annuale, limitatamente alla parte variabile
D	INCENTIVO: Conferimenti alla Stazione Ecologica. Ai contribuenti che utilizzano la Stazione ecologica spetta il seguente incentivo: € 5,00 all' anno per ogni conferimento(fino ad un massimo di n. 2 conferimenti), dunque fino ad un totale di incentivo di € 10,00.	EURO 5,00
E	INCENTIVO: Utilizzo del composter. Ai contribuenti che sottoscrivono il contratto di utilizzo del composter per lo smaltimento dei rifiuti organici presso la propria residenza.	EURO 5,00 all' anno

- 2 Per le utenze non domestiche, di uso stagionale o di uso non continuativo, ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che la durata sia inferiore a sei mesi, la sola parte variabile del Tributo è ridotta del 30 per cento.
3. Nelle zone situate fuori dall' area di raccolta, escluse quelle in cui viene attivato il servizio di raccolta differenziata domiciliare o di prossimità, come definite dal vigente regolamento del servizio smaltimento rifiuti ed igiene urbana, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono obbligati a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere il Tributo calcolato in misura ridotta del 60% (la riduzione si applica alla sola parte variabile), nel caso che la distanza tra la strada di accesso alla proprietà privata ed il più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita superi i 250 metri di distanza. Per distanze inferiori ai 250 metri il Tributo deve essere assolto per intero.
4. Per le utenze domestiche che conferiscono frazioni di rifiuti separate alla Stazione Ecologica viene riconosciuta una riduzione del Tributo come stabilito all' articolo precedente ed è disciplinata secondo le modalità previste dal Regolamento di gestione della stazione Ecologica.

Art. 55

Adempimenti a carico degli utenti

1. I soggetti nei confronti dei quali si applica il Tributo, come indicato nell'art. 43 del presente regolamento, sono obbligati a produrre entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione, conduzione e detenzione dei locali o delle aree, apposita denuncia originaria al Comune. Tale denuncia dovrà contenere tutti gli elementi necessari per la determinazione e l'applicazione del Tributo e dovrà essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune, allegando planimetria dei locali utilizzati.
2. La denuncia dovrà essere sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale. La denuncia potrà essere presentata direttamente al Comune o spedita per raccomandata, o, mediante canali di e-government, quando questi siano attivati. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, e nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato sul timbro postale. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l'applicazione del Tributo rimangano invariati.
3. I dati da indicare nella denuncia sono:
 - per le utenze domestiche:
 - ☐ dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
 - ☐ i dati identificativi degli occupanti dell'abitazione;
 - ☐ ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati;
 - ☐ data di inizio della conduzione, occupazione, detenzione o variazione, oppure data della cessazione;
 - ☐ generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
 - ☐ estremi catastali dell'immobile;
 - per le utenze non domestiche:
 - ☐ dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);
 - ☐ dati identificativi dell'utenza (denominazione, scopo sociale od istituzionale, istituto, associazione, etc., codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT dell'attività, iscrizione CCIAA e sede legale);
 - ☐ attività svolta;
 - ☐ ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree denunciati;
 - ☐ data di inizio della conduzione, occupazione, detenzione, variazione o della cessazione;

- generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
- estremi catastali dell'immobile.
- 4. Nel caso di cessazione dell'utenza, i soggetti di cui all'art. 42 sono tenuti a presentare al Comune, denuncia su apposito modello, entro 60 giorni dalla data dell'evento, indicando a chi sono stati riconsegnati i locali.
- 5. Le variazioni nel corso dell'anno sulla superficie dei locali e aree scoperte o di altri elementi che agiscono direttamente sul Tributo, ad esclusione di quanto previsto al comma 6 del presente articolo, dovranno essere denunciate, nelle medesime forme di cui al comma 2 del presente articolo, al Comune, entro 60 giorni dall'avvenuta variazione.
- 6. Per le sole utenze residenti la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare sarà applicata dal Comune sulla base delle risultanze e verifiche anagrafiche e, se la variazione è intervenuta nel corso dell'anno, avrà effetto dal 1^a gennaio per il tributo di competenza dell'anno successivo.
- 7. E' facoltà del Comune, al fine di integrare la denuncia presentata, richiedere all'utente dati, informazioni, planimetrie, certificazioni, ecc..

Art. 56 **Riscossione**

1. La riscossione è effettuata direttamente dal Comune mediante emissione di avviso di pagamento corredato dai documenti contabili previsti da disposizioni ministeriali, Modello F24 o bollettino postale. La riscossione coattiva è effettuata di norma mediante procedimento ingiuntivo; può essere effettuata anche tramite ruolo ai sensi del DPR 602/1973 e sotto altre forme previste tempo per tempo da norme di legge. Nei casi di recupero o di rimborso del Tributo, in base alle previsioni del presente regolamento, il Comune opera il conguaglio nella rata successiva.
2. Il documento per la riscossione è spedito al domicilio del titolare dell'utenza (residenza o domicilio fiscale), o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzia di recapito autorizzate. La data di spedizione e la relativa scadenza di pagamento possono differire fra le diverse zone del territorio comunale.
3. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
4. Non si fa luogo a riscossione quanto l'importo della fattura comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, risulta inferiore ad € 5,00, fatto salvo il caso di Tributo giornaliero a cui il limite minimo non si applica.

Art. 57 **Rimborsi**

1. Nei casi di errori materiali derivanti dall'attività del Comune e/o di duplicazione, esclusa la mancata presentazione della denuncia di cessazione, e di eccedenza del pagamento rispetto al Tributo richiesto, l'utente ha diritto al rimborso, che deve essere disposto dal Comune entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. L'istanza medesima dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro 5 anni dalla data in cui scadeva il pagamento.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura stabilita del tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 58

Attività di Accertamento, Controllo e Recupero

1. Il Comune è tenuto ad effettuare tutte le verifiche ed i controlli relativi ai dati contenuti nelle denunce che hanno dato luogo all'applicazione del Tributo, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.
2. Al fine dell'attività di controllo ed accertamento il Comune può:
 - richiedere copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
 - richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo del servizio;
 - richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tributaria, sia ai conduttori, agli occupanti o ai detentori, agli amministratori di condominio, sia ai proprietari dei locali e/o aree anche con eventuale richiesta di comparire.
3. L'utente è tenuto a produrre documenti, a fornire notizie, a rispondere a questionari ed eventualmente a comparire come previsto al comma 2, entro 30 giorni dalla richiesta. Il Comune decorso il termine assegnato, considerata la mancata collaborazione dell'utente, emette gli atti di riscossione sulla base degli elementi in possesso ovvero mediante ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art.2729 del Codice Civile. Resta salva la facoltà per il Comune qualora non sia possibile altrimenti, di determinare le superfici delle utenze non domestiche in misura pari alla media delle superfici presenti nella banca dati relative alla categoria tributaria di appartenenza.
4. Il personale incaricato dal Comune, munito di autorizzazione e previo avviso da inoltrare almeno 5 giorni prima della verifica, può accedere agli immobili oggetto del Tributo ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni fatte dal responsabile del relativo organismo in base alle disposizioni del D.P.R.445/2000 art.46 e 47.
5. L'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione del Tributo a nuovi utenti o la modifica del Tributo applicata, viene comunicato agli interessati.
6. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, presentarsi presso gli uffici del Comune o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano la revisione della posizione accertata.
7. Decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione, ed in assenza o accertata infondatezza delle eventuali precisazioni fatte dall'utente, il Comune provvede al compimento degli atti necessari al recupero del Tributo non versato, nel rispetto della vigente legislazione.
8. A seguito dell'attività di controllo di cui ai commi precedenti il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando all'utente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Detti avvisi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le penali previste dal successivo art. 59.
9. Sugli importi dovuti a titoli di recupero del Tributo sono dovuti gli interessi moratori al tasso legale vigente.
10. Gli avvisi devono essere motivati e devono indicare le somme dovute a titolo di Tributo, accessori e penalità, nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

11. E' attribuita al Comune, la rappresentanza in giudizio nel contenzioso derivante dall'applicazione e dall'eventuale accertamento del Tributo, nonché ogni decisione in merito all'opportunità di costituirsi in giudizio e di proseguire eventualmente nella lite anche nei gradi successivi.

12. Entro giorni 30 dalla data del ricevimento dell'avviso l'utente potrà comunque chiederne il riesame; la richiesta di riesame non sospende i termini per la proposizione del ricorso.

Art. 59

Violazioni e penalità

1. Si applica la disciplina dell' art. 10 del presente Regolamento.

Art. 60

Prescrizione.

Il tributo deve essere accertato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo il periodo cui si riferisce.

Art. 61

Istanza di contestazione.

1. L'intestatario dell'utenza, che ritenga non conforme alle norme del presente regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell'applicazione del Tributo, inoltra istanza al Comune esponendo per iscritto ed in modo dettagliato le sue contestazioni.
2. Il Comune risponde alla istanza entro novanta giorni dalla acquisizione dei dati ed informazioni necessarie.

Art. 62

Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione del Tributo il gestore predispone il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e lo trasmette al Comune per l'approvazione.
2. Il piano finanziario può comprendere:
 - Il programma degli interventi necessari;
 - Il piano finanziario degli investimenti;
 - La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni o strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - Le spese a carico del Comune che si aggiungono a quelle previste dal gestore per la gestione del servizio e che devono trovare integrale copertura;
 - Le risorse finanziarie necessarie alla integrale copertura del costo complessivo del servizio.
3. Sulla base del piano finanziario approvato il Comune determina il Tributo, nel rispetto dei criteri di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158 e del presente regolamento.
4. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale siano indicati i seguenti elementi:
 - Il modello gestionale organizzativo,

- I livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurato il Tributo,
- La ricognizione degli impianti esistenti,
- Con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che siano eventualmente verificati e le motivazioni.
- Dati e informazioni relativi allo stato dell' arte ed agli obblighi previsti per la raccolta differenziata.

Art. 63

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento relativo alla componente Tari della IUC, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014 ed abroga le precedenti disposizioni regolamentari in materia di riscossione di tributi e tasse sull' igiene urbana; ad ogni modo le precedenti disposizioni regolamentari continuano ad applicarsi ai fini dell' accertamento delle annualità tributarie di riferimento.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 66

Disposizioni transitorie

1. Il Comune e/o il gestore eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (Tia 2-Tares) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

PROSPETTO A - Riferimento art. 40 del presente regolamento.

"Sostanze assimilate ai rifiuti urbani"

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

PROSPETTO B Riferimento art. 46 del presente Regolamento.
"Categorie di utenze non domestiche"

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 02. Cinematografi, teatri 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 05. Stabilimenti balneari 06. Autosaloni, esposizioni 07. Alberghi con ristorante 08. Alberghi senza ristorante 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 10. Ospedali 11. Agenzie, studi professionali, uffici 12. Banche e istituti di credito 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 16. Banchi di mercato beni durevoli 17. Barbiere, estetista, parrucchiere 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 20. Attività industriali con capannoni di produzione 21. Attività artigianali di produzione beni specifici 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 23. Birrerie, hamburgerie, mense 24. Bar, caffè, pasticceria 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 26. Plurilicenze alimentari e miste 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 28. Ipermercati di generi misti 29. Banchi di mercato generi alimentari 30. Discoteche, night club